

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2945

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SANESE, BIANCHINI, VISCARDI, CELLINI,  
RAVAGLIA, SERRENTINO, CIAMPAGLIA, CORSI, RIGHI e PATRIA**

*(V. Stampato Camera n. 4555)*

*approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio  
e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 luglio 1991*

**Rifinanziamento di interventi in campo economico**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Fondo nazionale per l'artigianato)*

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dai seguenti:

«3. La restante quota del 25 per cento del Fondo è utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, nonché per la istituzione e la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, determina annualmente la quota da riservare al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

3-bis. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

nato determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore di cui al comma 3. La quota destinata al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è disposta dal Consiglio nazionale dell'artigianato».

## Art. 2.

### *(Imprese del settore aeronautico)*

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è sostituita dalla seguente:

«*a)* contributi dello Stato pari alla quota di preammortamento e ammortamento per capitale ed interessi relativa a mutui contratti con istituti di credito e sezioni speciali esercenti il credito a medio termine per finanziare l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento della produzione fino alla concorrenza dei costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;».

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 80 miliardi per il 1992 ed a lire 160 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)».

4. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di corresponsione dei contributi a carico dello Stato per i mutui contratti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a)».

### Art. 3.

*(Rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517)*

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 270 miliardi per l'anno 1992 e di lire 270 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 miliardi per il 1992 e a lire 270 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio».

3. Il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, individua, d'intesa con le regioni, criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.

4. Gli interventi di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e all'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per le imprese commerciali, turistiche e di servizi ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, per la parte eccedente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10

ottobre 1975, n. 517, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 4.

*(Agevolazioni finanziarie a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi del Mezzogiorno)*

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono concesse anche per gli anni 1992 e 1993.

2. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono estese ai programmi attuati con il sistema della locazione finanziaria, secondo le modalità indicate dall'articolo 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

3. Il limite di investimento ammissibile alle agevolazioni per le società promotrici di centri commerciali al dettaglio previsto dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non si applica purchè siano costituiti da un numero di esercizi di vendita al dettaglio non inferiore a cinquanta e siano rappresentativi di almeno sette tabelle merceologiche diversificate, compresa quella alimentare.

4. Alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 60, 61 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

5. All'istruttoria delle domande di contributo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge e al comma 7 del presente articolo provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri, delle modalità e delle

procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni. Alla concessione ed erogazione dei contributi gravanti sulle disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, provvede l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono determinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 4, e al comma 7 del presente articolo.

7. Gli interventi di cui all'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la parte eccedente le disponibilità di cui alla richiamata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

#### Art. 5.

*(Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41)*

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato delle somme di cui al presente comma, per la concessione, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo la seguente ripartizione:

a) lire 55 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 65

miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto capitale;

b) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 per i contributi in conto interessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991 e a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari».

3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 6.

##### *(Rifinanziamento della GEPI Spa)*

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della GEPI Spa».

Art. 7.

*(Rifinanziamento delle iniziative di promozione industriale nel settore siderurgico)*

1. Il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) ed i termini per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono prorogati al 31 dicembre 1992.

2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita l'ulteriore somma di lire 100 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Le somme di cui al comma 3 del presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181».

Art. 8.

*(Norme sul personale)*

1. La segreteria del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è assicurata dalla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla segreteria del comitato è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ai membri del comitato, che è integrato con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed al segretario del medesimo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo nonché quelli derivanti dalle spese di funzionamento del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni annui, sono a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti il Nucleo di valutazione previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 febbraio 1988, n. 573, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione dell'articolo 3<sup>octies</sup>, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, ed ai segretari del medesimo viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo, nonchè quelli derivanti dalle spese di funzionamento del Nucleo di valutazione di cui allo stesso comma 5, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni all'anno, sono a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3<sup>octies</sup> del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

#### Art. 9.

*(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di consenti-

re l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.